

Allegato "B" all'atto di repertorio n. 142.257/36.771

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Mamre ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato 'Associazione Mamre ODV'.

2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Borgomanero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'associazione opera nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

5. La durata dell'ODV è a tempo indeterminato salvo anticipato scioglimento deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 17

Art. 2- Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democrati-

ca e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di 'accogliere la persona' proponendosi di rispondere alle necessità:

- dell'essere umano più emarginato, economicamente, socialmente e culturalmente, provvedendo alla sua accoglienza umana e civile sin dal concepimento
- dell'essere umano infermo, solo, sradicato dal proprio contesto familiare e territoriale, in stato di degrado per la malattia, per l'età avanzata, per indigenza, in particolari condizioni quali quella dello sbando giovanile, di conflitti intrafamigliari, di separazioni coniugali, di scelte controverse di gestazioni e maternità difficili.

2. L'ODV si propone di contribuire affinché ogni persona possa superare i momenti di difficoltà, vivere con dignità, svilupparsi, affermarsi e credere in sé e negli altri.

3. L'ODV fonda la sua azione sulla legge del servizio, adotta e promuove il metodo dell'accoglienza e della condivisione e pone in essere servizi che siano espressione dell'amore disinteressato per ogni persona.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.i., come previsti all'art. 5, comma 1) lettera a) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera i) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;**

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera l) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;**

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera q) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;**

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera r) del D.lgs**

117/2017 e ss.mm.ii;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera u)**

del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera v) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;**

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, come previsto **all'art. 5, comma 1) lettera z) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.**

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'attività dell'ODV consiste

a) nella promozione e gestione di consultori, centri di ascolto, centri di accoglienza e comunità alloggio destinate a persone di ambo i sessi che, per cause diverse, vengono a trovarsi in situazioni difficili e sono bisognose di un aiuto tempestivo ed adeguato, con particolare attenzione alle persone (anche di minore età) in condizioni di

- conflitto intrafamiliare

- disagio materiale o psicologico

- separazione coniugale

	- malattie invalidanti	
	- gestazioni e maternità difficili	
	- esclusione sociale, in particolare profughi o immigrati,	
	vittime di tratta a scopo sessuale o di lavoro e vittime di	
	discriminazione etnica o religiosa.	
	b) nell'organizzazione e promozione di eventi culturali, cor-	
	si, conferenze, attività didattiche nelle scuole finalizzate	
	alla sensibilizzazione e promozione della cultura	
	dell'accoglienza nei confronti delle persone in stato di dif-	
	ficoltà e disagio come in precedenza elencate;	
	c) nella promozione e realizzazione di iniziative di raccolta	
	di fondi, beni di prima necessità, materiale scolastico e pe-	
	dagogico da destinare alle persone in stato di disagio come in	
	precedenza elencate,	
	- sia direttamente con consegna agli assistiti	
	- che per il tramite di altre associazioni benefiche, enti del	
	Terzo Settore o altri soggetti, pubblici o privati, anche di	
	nazionalità straniera, aventi carattere strettamente non lu-	
	crativo e che condividano le finalità assistenzialistiche	
	dell'Associazione a sostegno delle persone in stato di diffi-	
	coltà e disagio come sopra elencate;	
	d) nella promozione e realizzazione di iniziative di collabo-	
	razione con le Amministrazioni pubbliche locali e regionali -	
	anche attraverso la stipula di convenzioni o altri accordi	
	previsti dalla normativa vigente - volte al perseguimento,	

	nelle forme e nei modi loro propri, del fine di sostenere le	
	persone in stato di difficoltà e disagio come sopra elencate;	
	e) nella promozione e realizzazione di iniziative di collabo-	
	razione con gli Enti pubblici e privati interessati alle scel-	
	te sociopolitiche-assistenziali anche attraverso l'indicazione	
	di soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone	
	in difficoltà, individuati e sperimentati in proprio;	
	f) nella collaborazione con Enti ed Istituti scolastici e di	
	formazione per attività finalizzate al recupero della disper-	
	sione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	g) nell'adesione e collaborazione con Enti e Reti associative	
	aventi finalità di riqualificazione di beni pubblici inutiliz-	
	zati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte	
	dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le pre-	
	stazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito.	
	3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumenta-	
	li e secondarie rispetto alle attività di interesse generale,	
	ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017	
	e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su pro-	
	posta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei	
	Soci.	
	4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Con-	

	siglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumen-	
	tale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.	
	13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volonta-	
	rio possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di vo-	
	lontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'atti-	
	vità prestata, previa documentazione ed entro limiti preventi-	
	vamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.	
	6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da la-	
	voro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di	
	volontario.	
	7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sen-	
	si dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.	
	8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di-	
	pendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicura-	
	re il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da	
	essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero dei volontari.	
	Art. 4- Patrimonio e risorse economiche	
	1. Il patrimonio è costituito da:	
	a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà	
	dell'ODV;	
	b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti	

all'ODV;

c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi pubblici e privati;

c) Donazioni e lasciti testamentari;

d) Rendite patrimoniali e finanziarie;

e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);

f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii...;

g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di ge-

stione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 D.lgs 117/2017.

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Odv tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al

presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli ven-

gono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8- Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di controllo.

Art. 9- Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci (il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso dele-

ga scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

	b) discute ed approva i programmi di attività;	
	c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo ap-	
	provandone preventivamente il numero e li revoca;	
	d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che	
	i revisori siano esterni all'ODV;	
	e) nomina e revoca l'organo di controllo;	
	f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
	dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Di-	
	rettivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;	
	i) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;	
	j) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali	
	contributi straordinari;	
	k) delibera sull'esclusione dei soci;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame	
	dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
	m) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di am-	
	missione di nuovi associati;	
	n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni	
	necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stes-	

so.

o) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Odv con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. L'incarico di Tesoriere può essere assunto anche dal Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio

direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

ri;

f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato ri-

spetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Ter-

zo settore.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti o altri rapporti finanziari attivi presso Istituti di credito per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i so-

ci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o

qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 4 volte consecutive.

Art. 16 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal pre-

[illegible]